



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Settore Servizi Sociali e Corpo di Polizia Municipale

Tel.: 0565/839206 - Fax: 0565/839259

Avviso Pubblico per i contributi a sostegno della locazione Fondo Regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole- Anno 2022 e seguenti

IL DIRIGENTE del Settore Servizi Sociali e Corpo di Polizia Municipale

Vista la L. 124/2013, articolo 6 comma 5;

Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 marzo 2016

Visto Il Decreto delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30.07.2021

Visto la Deliberazione di Giunta della Regione Toscana n. 1240 del 22.11.2021 che modifica ed integra gli indirizzi operativi, i criteri e le modalità dell'applicazione del Fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12/20022, avente ad oggetto "Contributi a sostegno della locazione. Fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole – anno 2022 e seguenti".

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 41 del 05/02/2022 avente ad oggetto: "Fondo Regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole anno 2022 e successivi. Approvazione Avviso Pubblico";

RENDE NOTO

che, per ciascun anno di attivazione della misura, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili messe a disposizione dalla Regione Toscana per mezzo di uno specifico Fondo, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nel presente avviso. Sarà erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Art. 1 – Condizioni e requisiti per l'accesso ai contributi

1. I nuclei familiari destinatari del contributo devono trovarsi in una delle seguenti **condizioni:**

- a) essere in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è ancora l'esecuzione;

- b) senza provvedimenti di sfratto, ma dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%.

E' necessario che il nucleo familiare sia titolare di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Per i soggetti di cui al punto 1.b la residenza anagrafica da almeno un anno è calcolata al momento della domanda. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9

1.2. I nuclei familiari che presentano domanda devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

1.2.1 perdita o sensibile **diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 25%** rispetto all'anno precedente dovuta al peggioramento della situazione economica generale, per le casistiche di seguito elencate:

a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, per un evento verificatosi non oltre 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta, quale:

- licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata retribuzione);
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;

b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;

c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.

*d) Stante quanto sopra, i Servizi Sociali della Società della Salute Valli Etrusche, possono attestare, mediante apposita relazione da allegare alla domanda di partecipazione del richiedente, la diminuzione della capacità reddituale (**comunque in misura superiore a quanto indicato al punto 1.2.1**) anche per altri motivi, semprechè connessi al peggioramento della condizione economica generale; tale peggioramento deve essere ascritto in particolare ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento.*

1.2.2 possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

1.2.3 possesso di un reddito attuale ISE non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E riferito al periodo post evento che ha determinato la morosità incolpevole, non superiore al limite di accesso all'ERP, così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito;

1.2.4 non titolarità per una quota superiore al 33 (trentatre) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;

1.2.5 possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a Euro 15.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

1.2.6 pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello convalidato ma per cui non c'è stata ancora esecuzione oppure autocertificazione della riduzione del reddito ai fini IRPEF in ragione dell'emergenza Covid-19, superiore al 25%.

Art. 2 - Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso. A tal fine si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. In particolare sono comprovati mediante auto dichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

- a.** - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b.** - cittadinanza di altro stato e possesso del titolo di soggiorno;
- c.** - residenza nell'alloggio oggetto del rilascio da almeno un anno;
- d.** - composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo;
- e.** - valori risultanti dalla propria certificazione ISE/ISEE corrente riferito al periodo post evento che ha determinato la morosità incolpevole, calcolata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i e in corso di validità;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia a del contratto di locazione registrato;
- copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di cui all'art. 1.2;
- eventuale relazione dei Servizi Sociali dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest attestante la diminuzione della capacità reddituale (**comunque in misura superiore a quanto**

indicato al punto 2.1) anche per altri motivi, semprechè connessi al peggioramento della condizione economica generale; tale peggioramento deve essere ascritto in particolare ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento;

- nota spese a cura dell'Avvocato incaricato per le procedure di sfratto da parte del locatore in cui si attestino: le spese legali effettivamente sostenute e la morosità del locatario, così come risultante dai procedimenti in atto;

- dichiarazione del proprietario dell'alloggio circa la disponibilità a trasmettere al Tribunale competente rinuncia espressa al proseguimento dell'iter procedurale dello sfratto per morosità a carico dell'inquilino e l'intenzione di concordare, in caso di riscossione del contributo, tra le parti (locatore/locatario) una delle seguenti iniziative:

- a) mantenere il medesimo contratto di locazione

- b) sottoscrivere un nuovo atto per il mantenimento e la prosecuzione della locazione;

- d) sottoscrivere un nuovo contratto a canone sostenibile e/o nuovi accordi per canone sostenibile di ammontare inferiore al canone precedentemente determinato.

Art. 3 - Presentazione delle domande

3.1 Le domande si possono presentare direttamente presso l'Ufficio Sicurezza Sociale del Comune di Campiglia M.ma(LI) o presso lo Sportello Socio-educativo della Delegazione di Venturina Terme previo appuntamento, entro e non oltre il **31 Dicembre** di ciascun anno per cui la misura sarà finanziata dalla Regione Toscana, salvo che sopraggiunga successivamente al termine indicato l'intimazione o la convalida di sfratto per morosità.;

3.2 L'istanza concorre per l'anno di presentazione della stessa.

Art. 4 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

4.1 Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Campiglia Marittima reperibili sul sito oppure, negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento telefonico al n. 0565/839223, presso:

- Sportello Socio-educativo, Delegazione Comunale di Venturina Teme, Largo della Fiera, n. 3;
- Ufficio Sicurezza Sociale presso il Palazzo Comunale di Campiglia Marittima, Via Roma, 5

4.2 Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di cui al precedente articolo. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal bando.

4.3 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in modalità telematica all'indirizzo mail s-eusebi@comune.campigliamarittima.li.it , in formato pdf o jpg leggibile, con firma autografa, con allegata copia del documento d'identità e con tutti i documenti previsti dal bando, indicando come oggetto "BANDO SFRATTI" oppure presentate a mano allo sportello dell'Ufficio Sicurezza Sociale esclusivamente previo appuntamento telefonico al n. 0565/839223.

Art. 5 - Istruttoria delle domande

5.1 L'ufficio competente del Comune di Campiglia M. ma procede all'istruttoria delle domande, verifica il possesso dei requisiti previsti e le dichiara ammissibili al beneficio e ne determina l'importo del contributo.

5.2 Le richieste di liquidazione, dopo l'istruttoria dell'ufficio, verranno trasmesse al soggetto gestore che disporrà il pagamento attraverso una modalità operativa "a sportello", idonea ad assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure e dei pagamenti del contributo; tale modalità è motivata da esigenze di massima semplificazione, tempestività ed efficacia delle procedure di utilizzo delle risorse, nel rispetto delle regole prefissate e nella massima trasparenza dell'azione amministrativa. **La liquidazione del beneficio verrà effettuata fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno di riferimento.**

Art. 6 - Ammontare del contributo

6.1 Potrà essere riconosciuto un contributo pari all'importo delle morosità documentata, maggiorato dell'ammontare delle spese legali e di quelle sostenute dal locatore in vece del locatario, che comunque non potrà superare il tetto massimo di € 8.000,00.

6.2 Potrà essere riconosciuto un contributo per una nuova locazione con un nuovo proprietario, che comunque non potrà superare il tetto massimo di € 2.000,00.

Art. 7 - Erogazione del contributo

7.1 Si fa presente che, ai sensi della normativa vigente, l'erogazione del contributo avviene secondo la modalità cd. "a sportello", ovvero mediante la liquidazione immediata al momento del ricevimento dell'istanza.

7.2 La liquidazione è tuttavia condizionata dalla entità e dalla disponibilità delle risorse assegnate al LODE. Pertanto, anche se il concorrente risulta in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, in caso di esaurimento dei fondi assegnati al LODE Livornese, potrebbe non fruire del contributo.

7.3 Le liquidazione avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:

- Ordine cronologico di presentazione delle domande, rilevato dalla data di protocollo in arrivo, apposta dal Comune ricevente;
- Nel caso che due o più domande vengano presentate nello stesso giorno, verrà data precedenza alla domanda con valore ISEE più basso.

7.4 Qualora, invece, non si ravvisino i requisiti richiesti dal presente avviso, sarà inviata al richiedente comunicazione di non ammissione al contributo tramite raccomandata A.R.; l'interessato potrà presentare nei successivi 10 giorni le sue controdeduzioni che, in tal caso, saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che adotterà la conseguente decisione.

Art. 8 - Ulteriori disposizioni

8.1 Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. Tali contributi non sono cumulabili con il c.d. Reddito di cittadinanza. Si precisa che i contributi affitti di cui alla legge 431/98, per loro natura, risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della

morosità (allegato A DGR 1240 del 22.11.2021, punto 5.1 e 5.2) per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

8.2 L'erogazione del contributo è finalizzata o al proseguimento del contratto in essere o alla stipula di un contratto con un nuovo locatario; non è quindi possibile una doppia erogazione collegata allo stesso richiedente, una a favore del vecchio locatore ed una a favore del nuovo, nel caso di passaggio da casa a casa;

8.3 Il contributo di cui alla presente misura, per la sua natura di intervento straordinario e non di misura strutturale, non può essere concesso per più di due volte allo stesso soggetto. L'applicazione di tale norma è verificata dal Comune che registra e monitora i beneficiari del contributo utilizzando anche la nuova Applicazione WEB;

8.4 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

8.5 L'eventuale assegnazione dalla disponibilità dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

8.6 Essendo stabilito quale requisito dei destinatari del contributo la titolarità di contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare, i contributi previsti non possono essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Possono invece essere finalizzati a evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

Art. 9 – Controlli

9.1 Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nel caso di rilascio di dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Art. 10 - Norma Finale

10.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

10.2 Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 10.01.2004 (D.Lgs 30/06/2006 n. 196):i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo . Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del settore "Servizi sociali e affari economici"

Campiglia M.ma, 02/02/2022

F. to Il Dirigente
Settore Sociali e Corpo di Polizia Municipale
Dr. Francesco Calzaretta